

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Adesione all'Organismo Bilaterale Italiano Lavoro - OBIL

In base a quanto previsto dall'“Accordo Interconfederale 8 luglio 2016 FOR.ITALY - CONFAMAR sul modello di relazioni industriali”, nonché dalla contrattazione, il contributo mensile dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti per il finanziamento delle attività dell'OBIL è stabilito nella misura di 120,00 euro annui di cui 96,00 euro a carico dei datori di lavoro e 24,00 euro a carico dei lavoratori (10,00 euro mensili per dodici mensilità)

Nel dettaglio il riparto degli oneri fra i diversi fondi istituiti all'interno dell'OBIL prevede:

- a) Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza – 18,00 euro annui di cui 12,00 euro a carico dell'impresa e 6,00 euro a carico del lavoratore
- b) Fondo Welfare e Sostegno al reddito – 36,00 euro annui di cui 30,00 euro a carico dell'impresa e 6,00 euro a carico del lavoratore
- c) Fondo Sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale – 24,00 euro annui di cui 12,00 euro a carico dell'impresa e 12,00 euro a carico dei lavoratori
- d) Fondo Osservatorio e Servizi Reali – 24,00 euro annui interamente a carico dell'impresa.
- e) Fondo Gestione bilateralità – 18,00 euro annui interamente a carico dell'impresa

I CCNL FOR.ITALY – FAMAR per i settori agricoltura, pesca, agroalimentare e trasporti hanno recepito i contenuti dell'Accordo Interconfederale in materia di strumenti bilaterali contrattualizzando il versamento di 120,00 euro annui ovvero 10,00 euro mensili per dodici mensilità per ciascun lavoratore.

Adesione all'OBIL

Per l'adesione all'OBIL, come previsto dalla circolare INPS n. 200 del 18 novembre 2016, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare la causale **OBIL** attribuita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N.95/E nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, va indicato:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “OBIL” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

Obbligatorietà della bilateralità

L’adesione alla bilateralità del sistema di rappresentanza FOR.ITALY - CONFAMAR rappresenta un adempimento agli obblighi contrattuali e, pertanto i relativi trattamenti previsti dall’OBIL sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali.

I CCNL FOR.ITALY – FAMAR definiscono un sistema bilaterale volto a fornire dei servizi reali ai lavoratori e alle imprese. In questo senso i contratti collettivi dispongono l’obbligatorietà del riconoscimento al dipendente di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non intendono aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici. Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro e con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale “in materia di strumenti bilaterali” sopra richiamato, i CCNL del sistema FOR.ITALY prevedono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 30,00 lordi mensili per ciascuna mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli

OBIL

Organismo Bilaterale Italiano Lavoro

diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità.